



## Il Presidente

...omissis...

### Fascicolo ANAC n. 4651/2026

**Oggetto:** Richiesta di parere da parte della società ...omissis... in merito alla nomina di un consigliere del Comune di ...omissis... quale Amministratore Unico della ...omissis... (prot. n. 65927 dell'8 luglio 2026).

In riferimento alla questione sottoposta all'esame della scrivente Autorità con nota acquisita al prot. A.N.AC. n. 65927 dell'8 luglio 2026 - concernente la nomina dell'Amministratore Unico della società ...omissis... – si rappresenta quanto segue.

I servizi di igiene urbana, svolti per il Comune di ...omissis... da ...omissis..., rientrano nell'ambito dei servizi pubblici locali, disciplinati dal d.lgs. n. 201/2022.

Viene, dunque, in rilievo l'art. 6 del medesimo decreto, che prevede un'ipotesi di inconferibilità, precludendo – tra gli altri - ai componenti degli organi di indirizzo politico dell'ente preposto a vario titolo all'indirizzo, alla vigilanza e al controllo del servizio, il conferimento di *“incarichi professionali, di amministrazione o di controllo societario”* nonché *“inerenti alla gestione del servizio”*. Al fine di assicurare il rispetto del divieto, il comma 6 impone al soggetto destinatario di tali tipologie di incarichi di rilasciare la dichiarazione ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 39/2013.

Quanto al caso in esame, il soggetto è consigliere del Comune di ...omissis..., che esercita, congiuntamente con gli altri comuni soci, un controllo analogo diretto su ...omissis... e indiretto sulle altre società del gruppo, tra cui la ...omissis...

L'incarico in destinazione è invece quello di Amministratore Unico della società ...omissis... e rientra senza dubbio tra gli incarichi di amministrazione cui si riferisce il citato art. 6, comma 4, lett. a).

Al riguardo, si rammenta che, diversamente da quanto indicato nel d.lgs. n. 39/2013, la posizione di “amministratore” rilevante ai fini dell'applicabilità dell'art. 6 è idonea a ricomprendere un qualsiasi componente dell'organo d'indirizzo dell'ente, secondo il generale approccio civilistico e commerciale.

Preme evidenziare che il legislatore non ha indicato quale elemento costitutivo della fattispecie di incompatibilità l'esercizio del controllo analogo in via diretta da parte dell'amministrazione “di provenienza”, prevedendo soltanto l'assegnazione a quest'ultima di funzioni di organizzazione del servizio, regolazione, vigilanza o controllo. Orbene, detti compiti potrebbero essere svolti dall'ente locale in via esclusiva ovvero in forma congiunta o associata, senza che possa in ogni caso venir meno l'esigenza di garantire la separazione tra gli indirizzi pubblicistici e la gestione del servizio.



Inoltre, vale osservare che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 6, oggetto del controllo spettante all'ente locale deve essere il servizio pubblico e non la società affidataria o che a vario titolo lo eroghi.

Si consideri, poi, che benché il servizio sia organizzato in via principale dall'ATO, residua un'autonomia decisionale dei singoli Comuni rispetto alla possibilità di richiedere servizi aggiuntivi. In tal senso depone l'art. 4, comma 2, del Contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ATO ...*omissis*... per il periodo 2021-2035, stipulato a seguito della delibera di affidamento n. 12 del 13 novembre 2020, nella parte in cui prevede che “*I servizi aggiuntivi [...] sono erogati in via esclusiva ed obbligatoria dal Gestore ma con la differenza che la loro erogazione avviene solo se richiesta dalle Amministrazioni comunali, nella quantità da esse desiderata*”.

Occorre, altresì, valorizzare l'ulteriore circostanza emersa dall'istanza con riguardo alla specifica procedura di designazione dell'Amministratore Unico di ...*omissis*... Nel dettaglio, benché l'incarico sia conferito dal socio unico ...*omissis*..., quest'ultima avrebbe riservato al Comune di ...*omissis*... – unico beneficiario del servizio – un potere di proposta che denoterebbe un interesse particolare e qualificato ad orientare la nomina. In tale prospettiva non può escludersi la sussistenza di un rischio effettivo per la separazione tra le funzioni di regolazione e controllo, da un lato, e quelle di gestione operativa del servizio pubblico, dall'altro.

Pertanto, per la nomina del consigliere comunale in carica del Comune di ...*omissis*... ad amministratore unico della società ...*omissis*... (che gestisce servizi pubblici per il medesimo comune) scatta il divieto di cui all'art. 6, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 201 del 2022, con la conseguenza che il nuovo incarico potrebbe essere assunto solo dopo un anno dalla cessazione di quello politico.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 9 settembre 2026, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

Atto firmato digitalmente